



COMUNICATO UFFICIALE N.11 DEL GIORNO 26/02/2026

***** SOMMARIO *****

- *Delibera Giudice II° Istanza*

**I comunicati ufficiali della Struttura calcio Regionale Calcio Umbria
sono presenti sul sito internet: www.uisp.it/umbria**

Sede: Via della Viola 1 – 06122 – Perugia (PG) Tel. 0755730699 Fax 075 5737091
e-mail calcio.umbria@uisp.it sito internet www.uisp.it/umbria

SdA UMBRIA CALCIO UISP
GIUDICE D'APPELLO II°GRADO REGIONALE

DECISIONE N°02/2026

La Giudice d'Appello di II° Grado Regionale composta da:

Sig. LANARI STEFANO Giudice Unico

Nel ricorso proposto dal Sig. Martinetti Simone, Dirigente della Società Centrogomme Collestrada a favore della propria posizione e del proprio tesserato.

A V V E R S O

la decisione della Commissione Giudicante 1^ Istanza Settore di Attività Perugia/Trasimeno, riportata nel C.U. N. 22 del 21/11/2025, con la quale si deliberava, in riferimento alla gara tra le società **ASD SAN SISTO -CENTROGOMME COLLESTRADA**, di Calcio a 11, disputata a San Sisto (PG) il 09/11/2025 e valevole per il Campionato di ECCELLENZA del Settore di Attività Perugia/Trasimeno, **di squalificare fino** al 18/11/2026, ai sensi dell'art. 138 RD, il tesserato LANZA MARCO , ha pronunciato nella riunione dell' 11/02/2026, a Perugia, nella Sede Regionale, le seguenti decisioni.

F A T T O

Sulla scorta del referto arbitrale, la Commissione 1^ Istanza emetteva la sentenza di cui sopra, nei termini proponeva ricorso la società Centrogomme Collestrada, adducendo i seguenti motivi:

- che il proprio tesserato LANZA MARCO, interveniva nella rissa creatasi a fine gara in difesa di un proprio compagno di squadra;

PERTANTO, pur riconoscendo il non corretto comportamento del tesserato LANZA MARCO, chiedeva una riduzione della sanzione comminata;

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Dopo aver esaminato i documenti ufficiali in suo possesso, vista la concitazione riportata nel referto ufficiale in cui si parla di rissa avvenuta a fine gara

D E L I B E R A

- **di ridurre la squalifica fino al 01/03/2026** a carico del tesserato Sig. LANZA MARCO, confermando la sanzione comminata dal Giudice di 1° Istanza, ma accogliendo il reclamo e riconoscendo l'attenuante del caso in base all'art.24 lett. b e c;

- **di restituire la Tassa Reclamo.**

D I S P O N E

la pubblicazione della presente delibera nel prossimo Comunicato Ufficiale utile della SdA Calcio Perugia/Trasimeno.

Perugia, lì 24 febbraio 2026

Il Giudice d'Appello di II° Grado Regionale

LANARI STEFANO

Responsabile Struttura Calcio Regionale

Paolo Righetti